COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.6.2021
COM(2021) 274 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

ALLEGATO 2

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […]

del […]

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, "accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)[1], rettificata dalla GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e dalla GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36.

(2) La direttiva (UE) 2018/1972 abroga, a decorrere dal 21 dicembre 2020, le direttive 2002/19/CE[2], 2002/20/CE[3], 2002/21/CE[4] e 2002/22/CE[5] del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono state integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 21 dicembre 2020.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 5czq (Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"5czr. **32018 R 1972**: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36), rettificata dalla GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e dalla GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

[1] GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.
[2] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
[3] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
[4] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
[5] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

a) i riferimenti al diritto dell'Unione, compresi i riferimenti al TFUE e alle sue disposizioni, si intendono come riferimenti all'accordo SEE;

b) all'articolo 28, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"Dopo aver consultato le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità di vigilanza EFTA può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare decisioni di cui gli Stati EFTA interessati siano destinatari.

Se l'Autorità di vigilanza EFTA o la Commissione intendono adottare una decisione su un problema o una controversia che interessano sia uno Stato EFTA che uno Stato membro dell'UE, esse cooperano al fine di concordare decisioni volte a risolvere le interferenze transfrontaliere dannose. L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione tengono quindi nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio". L'articolo 109 dell'accordo SEE si applica mutatis mutandis.";

c) all'articolo 31, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché le parole "dell'articolo 267 TFUE" leggasi "dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";

d) all'articolo 65, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare decisioni relative all'individuazione dei mercati transnazionali tra due o più Stati EFTA.

Se l'Autorità di vigilanza EFTA o la Commissione intendono individuare un mercato transnazionale che interessa sia uno Stato EFTA che uno Stato membro dell'UE, esse cooperano al fine di concordare decisioni identiche che individuino tale mercato transnazionale. L'articolo 109 dell'accordo SEE si applica mutatis mutandis.";

e) per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) all'articolo 100, paragrafo 1, anziché le parole "la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e i principi generali del diritto dell'Unione" leggasi "i diritti fondamentali e i principi generali dell'accordo SEE";

ii) all'articolo 100, paragrafo 2, anziché le parole "dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta", leggasi "dei diritti fondamentali"; anziché le parole "dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta" leggasi "dei diritti fondamentali"; anziché le parole "alla Carta" leggasi "ai diritti fondamentali".".

2. A decorrere dal 21 dicembre 2020, al punto 5cla (Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", come modificata da:

- **32018 R 1972**: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).".

3. Il testo dei punti 5cj, 5ck, 5cl e 5cm è soppresso a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/1972, rettificata dalla GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e dalla GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE[*].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[…]

I segretari
del Comitato misto SEE
[…]

[*] [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]